

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Permessi B: persone sospettate di relazioni con la 'ndrangheta entrano in Ticino come notificati?

Le organizzazioni di tipo mafioso si sono da tempo stabilite in Ticino: questo ormai è un dato di fatto secondo gli inquirenti. Dimitri Bossalini, presidente dell'Associazione delle Polizie comunali ticinesi, che nel 2016 aveva lanciato un allarme affermando che stanno “*erodendo letteralmente il tessuto economico*”, è tornato alla carica lo scorso anno affermando che il problema non viene affrontato con la giusta consapevolezza. Non sembra infatti che ci siano sistemi di controllo efficaci per evitare, o almeno arginare, le infiltrazioni di organizzazioni di stampo mafioso e le persone di riferimento di queste organizzazioni in territorio ticinese vengono quasi sempre individuate dagli inquirenti italiani, non da quelli presenti sul territorio.

Avevo già interrogato sulla presenza a Bissone della figlia di un boss della 'ndrangheta senza ottenere risposta in virtù del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali. Ora, grazie a una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), scopriamo che la signora risiede in Svizzera con i figli dal luglio del 2015, una data posteriore all'obbligo di presentare il casellario giudiziale e dell'introduzione dei controlli sistematici nei motori di ricerca. All'interrogazione n. 154.17, il Consiglio di Stato risponde:

Vero è che a partire dal mese di dicembre 2013 i collaboratori dell'Ufficio della migrazione (UM), prima di rilasciare o di rinnovare un permesso di soggiorno o di lavoro in Svizzera, sono tenuti a eseguire dei controlli sistematici sui motori di ricerca in internet, nel tentativo di individuare elementi indicativi del fatto che la persona straniera in questione abbia o meno interessato in Svizzera o all'estero le Autorità di polizia e giudiziarie. Oltre a ciò, come noto, a partire dal 2 aprile 2015 l'UM richiede sistematicamente a tutti i cittadini provenienti dai Paesi dell'UE/AELS intenzionati a ottenere il rilascio, rispettivamente il rinnovo di un permesso di dimora B o di un permesso quale lavoratore frontaliere G UE/AELS l'estratto del casellario giudiziario.

Il fatto di essere giudicata dalla Segreteria di Stato alla migrazione (SEM) “una persona appartenente ad una famiglia mafiosa” (vedi sentenza F-1619/2018) non le ha quindi impedito di ottenere il permesso B e di diventare amministratrice di una società a Grono, nei Grigioni.

Dalla sentenza del TAF apprendiamo che anche il marito - poi colpito da un divieto di entrata in Svizzera e nel Lichtenstein per 4 anni deciso dalla SEM - aveva inoltrato una richiesta di permesso B in Ticino nel luglio del 2015 e che si è “*recato in territorio elvetico in qualità di lavoratore distaccato senza che le autorità abbiano avuto nulla da eccepire fino al 20 maggio 2016*” e che è spesso venuto in Ticino per vedere la moglie e i figli. È possibile quindi che abbia lavorato in Ticino. I media italiani avevano rivelato infatti che anche un altro uomo, a quanto pare legato al clan, risiede in Ticino ed è amministratore unico di una società edile con sede a Lugano, ora in liquidazione. Secondo gli inquirenti italiani, quest'uomo e la moglie (già attiva in un'altra società edile in precedenza) sono prestanome al servizio del clan. Figurando come responsabili di società, è facile chiedere la notifica per far “lavorare” in Ticino altri esponenti del clan.

A queste quattro persone si aggiunge anche il socio in affari della figlia del boss per l'impresa di Grono. Secondo i media si tratta di un giovane appartenente a una famiglia mafiosa alleata. In totale ben 5 persone con legami sospetti o avverati a un clan 'ndranghetista basato in Lombardia e almeno tre imprese sono stati attivi e continuano ad esserlo nella Svizzera italiana negli ultimi due anni. È evidente che le partiche adottate finora non servono a evitare le infiltrazioni mafiose.

Questa situazione risulta tanto più aberrante se si pensa che dal Ticino vengono espulse persone e famiglie che hanno l'unica colpa di aver perso il lavoro e di richiedere l'assistenza sociale.

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

1. Stando ai dati dell'USTAT, oltre il 73% delle ore di lavoro svolte in Ticino dal totale dei notificati è da imputare alle "assunzioni di impiego", cioè lavoratori direttamente assunti da imprese con sede in Ticino per un massimo di 90 giorni. Meno di un terzo viene assunto tramite agenzie di prestito personale svizzere. Tramite quali canali vengono assunti gli altri?
2. Gran parte dei controlli nel settore del mercato del lavoro riguardano padroncini e distaccati. Per la terza categoria di notificati, e cioè le "assunzioni di impiego" (15'305 persone nel 2017), quanti e quali controlli vengono effettuati?
3. Nella sentenza del TAF si precisa che, nella valutazione del divieto di entrata in Svizzera decretato, *"la SEM ha ritenuto che, malgrado l'archiviazione di detto procedimento (l'inchiesta in materia di organizzazione criminale che lo ha coinvolto) il matrimonio con una persona appartenente ad una famiglia mafiosa sia un elemento atto a confermare la necessità della misura impugnata."*

Come mai invece la moglie ha ottenuto il permesso B in Ticino pur essendo *"una persona appartenente a una famiglia mafiosa"*? Tanto più che il marito ha chiesto il permesso alla stessa data, quindi i due avevano intenzione di continuare a vivere assieme.

4. Nella sentenza del TAF, si precisa: *"Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale."*

Queste considerazioni vengono applicate anche quando si tratta di rilasciare o rinnovare i permessi B? Se sì, come viene valutata la potenziale pericolosità di una persona se l'estratto del casellario giudiziale non riporta nessuna condanna?

5. In quali casi l'estratto del casellario giudiziale italiano non riporta tutte le condanne, nemmeno se passate in giudicato?

Matteo Pronzini